

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

FONDAZIONE IRCCS DI NATURA PUBBLICA

CAPITOLATO SPECIALE

**SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO,
MANUTENZIONE, CONSEGNA E RITIRO DELLA
MATERASSERIA**

PERIODO: 48 mesi dal 1.8.2011 al 31.7.2015

ELENCO ARTICOLI

PARTE PRIMA - NORME TECNICHE

- Articolo n. 1 – Oggetto dell'appalto
- Articolo n. 2 – Sedi ospedaliere
- Articolo n. 3 – Numero posti letto e relativa dotazione
- Articolo n. 4 – Caratteristiche dei materassi e dei guanciali noleggiati
- Articolo n. 5 – Caratteristiche del noleggio – scorte
- Articolo n. 6 – Campionatura
- Articolo n. 7 – Sanificazione dei materassi e guanciali a noleggio
- Articolo n. 8 – Ritiro, trasporto, riconsegna e distribuzione della materasseria
- Articolo n. 9 – Bolle di consegna
- Articolo n. 10 – Volumi dell'appalto e riserva di modifiche
- Articolo n. 11 – Controlli

PARTE SECONDA – NORME AMMINISTRATIVE

- Articolo n. 12 – Durata del contratto e attivazione del servizio – Codice Etico
- Articolo n. 13 – Periodo di prova
- Articolo n. 14 – Prezzi dell'appalto e modalità di fatturazione e pagamento
- Articolo n. 15 – Revisione prezzi
- Articolo n. 16 – Rappresentante della ditta
- Articolo n. 17 – Adeguamento alle norme di carattere interno
- Articolo n. 18 – Obblighi informativi, retributivi, previdenziali ed assicurativi della ditta
- Articolo n. 19 – Requisiti del personale della ditta – D.D.L. 773/09
- Articolo n. 20 – Comportamento del personale della ditta - Divise
- Articolo n. 21 – Disposizioni sanitarie
- Articolo n. 22 – Sicurezza dei lavoratori (D.Lvo 81/08)
- Articolo n. 23 – Divieto di cessione del contratto – Sub appalto – Sub appalto occulto
- Articolo n. 24 – Fallimento – Liquidazione – Ammissione e procedure concorsuali - Morte
- Articolo n. 25 – Rischi e responsabilità dell'appaltatore - Assicurazione
- Articolo n. 26 – Responsabilità e penali per inadempimenti
- Articolo n. 27 – Cauzione provvisoria e definitiva – Clausole di salvaguardia
- Articolo n. 28 – Rapporti fra ditta uscente e subentrante
- Articolo n. 29 – Disdetta del contratto da parte dell'impresa
- Articolo n. 30 – Risoluzione del contratto da parte dell'Ente – Legge 136/2010
- Articolo n. 31 – Modifiche dell'accordo
- Articolo n. 32 – Spese ed oneri contrattuali
- Articolo n. 33 – Privacy
- Articolo n. 34 – Norme finali
- Articolo n. 35 – Controversie

PARTE PRIMA – NORME TECNICHE

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto:

1. noleggio e manutenzione di materassi e guanciali ignifughi per tutti i reparti di degenza (adulti – pediatrici – culle – barella e lettini volanti, ecc.);
2. noleggio e manutenzione di materassi e guanciali ignifughi per convitti
3. disinfezione di qualsiasi effetto lettereccio infetto o ritenuto tale;
4. espletamento con personale, attrezzature e mezzi propri dell'aggiudicataria del attività di prelievo dei materassi e guanciali sporchi, del trasporto e della consegna dei materassi e guanciali puliti direttamente presso i singoli reparti della realtà ospedaliera;
5. fornitura di sacchi in polietilene vergine ad alta densità per la raccolta di materassi e guanciali sporchi e di effetti potenzialmente infetti
6. noleggio e manutenzione di materassi e guanciali ignifughi per i convitti dell'Ente, con ritiro dello sporco e consegna del pulito presso le singole realtà a carico dell'aggiudicataria

Articolo 2 – Sedi ospedaliere

Usufruiranno del presente servizio le sedi ospedaliere afferenti la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, ai seguenti indirizzi:

Via Sforza 35 – Via Pace 9 – Via Commenda 15 – Via Conca del Naviglio 45 – appartamenti adibiti a convitto siti in Milano (gli indirizzi saranno forniti all'aggiudicataria a cura del settore economato) - Clinica Mangiagalli e pad. Alfieri via Commenda 10/12 – Clinica De Marchi via Commenda 9 - Clinica del Lavoro via S. Barnaba 8 - Regina Elena via Fanti 6

Articolo 3 – Numero posti letto e relativa dotazione

Il numero di posti letto e le giornate di degenza, stimate in base alle rilevazioni effettuate nell'anno 2010, sono i seguenti:

➤ n. giornate di degenza	n. 307.000
- posti letto degenti adulti (compreso day hospital e solventi)	n. 980
- posti barella	n. 150
- posti letto culla	n. 85
- posti letto pediatrici	n. 25
➤ posti letto convitto	n. 126

Le dotazioni del posto letto sono le seguenti:

- posto letto/degente adulto: n. 1 materasso a tre sezioni e n. 2 guanciali
- posto letto/degente pediatrico: n. 1 materasso e n. 1 guanciaie
- posto letto per convitto: n. 1 materasso intero, n. 1 guanciaie e n. 1 coprimaterasso ignifugo con angoli
- posto barella: n. 1 materassino e n. 1 guanciaie
- posto letto culla: n. 1 materassino e n. 1 guanciaie antisofoeo con fori di areazione, quest'ultimo ove richiesto

Articolo 4 – Caratteristiche dei materassi e dei guanciali noleggiati

Tutti i prodotti oggetto del presente capitolato dovranno essere nuovi.

I materassi ed i guanciali noleggiati dovranno avere le fodere di colore diverso:

- per i reparti di degenza (adulti – pediatrici – culle) : celeste
- per i convitti colore: arancio chiaro
- per le barelle: verde camera operatoria

Tutti i materassi ed i guanciali ignifughi, compresi imbottitura ed interposto (falda antidecubito), oggetto del presente capitolato, dovranno essere latex free, e omologati, secondo le vigenti normative, in classe di reazione al fuoco 1 IM (UNO I EMME), secondo il metodo di prova CSE-RF 4/83 contemplato dal D.M. 26/6/1984, associato al metodo “A” (manutenzione materiale tessile) e “D” (manutenzione dell’imbottitura) di cui all’allegato A 1.6 dello stesso Decreto. Tale classificazione dovrà riguardare l’intero manufatto, costituito da imbottitura e rivestimento.

Dovranno essere maneggevoli, confortevoli, traspiranti, silenziosi, inodori, non generanti polvere e con le seguenti caratteristiche tecniche.

MATERASSI

Dimensioni: diverse, secondo la destinazione:

- per reparti di degenza: in tre parti, ciascuna di cm. 88 x 64 x h 13
- per convitto: a pezzo intero larghezza circa cm. 90 – lunghezza circa cm. 190 – altezza cm. da 13 a 16 (da concordare con settore economato)
- per pediatria : cm. 60 x 130 x h 10
- per culla: a pezzo intero di cm. 60 x 35 x 5cmh
- lettini volanti: pezzo unico di cm. 170/175 x 62/65 x h 8 ecc.; il rivestimento dovrà inoltre essere idrorepellente, impermeabile, antiscivolo.

Imbottitura:

Orsoft 35F - poliuretano espanso flessibile. Densità 35kg/m3.

Deve essere ignifugo, antisettico, antitarmico, anallergico e disinfettabile senza perdere la caratteristica di ignifugicità

Interposto (falda antidecubito)

100% poliestere Dacron – trapuntata con cerniera a “L” di robusta sezione

Rivestimento (fodera)

tessuto TREVIRA CS con coloranti dispersi confezionata con cerniera a “L” di robusta sezione. Peso gr. 300 mq.

Fori di aerazione: cm. 4 x 2

GUANCIALI

Dimensioni diverse secondo la destinazione:

- per reparti: cm. 75 x 42 x cmh. 10/12 (tolleranza +/- 1 cm.)
- per convitto: cm. 75 x 42 x cmh. 10/12 (tolleranza +/- 1 cm.)
- per pediatria: cm 75 x 42 x x cmh 10/12 (tolleranza +/- 1 cm)
- per culla: cm. 35 x 20 x cmh. 2 c.a. antisoffoco (lastra in poliuretano densità di c.a. 25kg/m3 ricoperto in tessuto TREVIRA CS con coloranti dispersi – Peso gr. 180 c.a. mq).

Imbottitura:

poliuretano espanso flessibile di densità di c.a. 35kg/m3

Interposto (falda antidecubito)

antidecubito in 100% poliestere dacron con cerniera perimetrale al lato corto di robusta sezione

Rivestimento (fodera) : in tessuto TREVIRA CS con coloranti dispersi – Peso gr. 300 mq.

per barella: cm 60 x 30 x cmh 8/10 (tolleranza +/- 1 cm.)
imbottitura in poliuretano espanso o gomma piuma; rivestimento (fodera) in materiale sanitario, lavabile e disinfettabile, con giunture non incollate ma saldate o cucite. Dovrà inoltre essere dotato di una sopra fodera in materiale lavabile, disinfettabile ed ignifugo con cerniera lampo di chiusura

Articolo 5 - Caratteristiche del noleggio – scorte

Il noleggio degli effetti letterei deve assicurare, a totale cura dell'appaltatore, la costituzione di adeguate scorte presso i reparti, servizi e unità operative dell'ospedale, pari ad almeno il 10% dei quantitativi necessari ad accessoriare tutti i posti letto serviti, nonché il loro programmato rifornimento presso il magazzino ospedaliero, in modo che nessun settore risulti, in qualsiasi occasione, sfornito della dotazione necessaria a garantire il perfetto espletamento del servizio di assistenza.

Inoltre il magazzino centrale dell'Ente (presso il servizio guardaroba) dovrà essere sempre fornito di una scorta minima, da integrare con urgenza in caso d'uso, come segue:

- n. 100 materassi per degenti a tre sezioni
- n. 10 materassi interi per convitto
- n. 25 materassi pediatrici
- n. 25 materassi per culla
- n. 30 materassi per barella
- n. 130 guanciali per degente adulto
- n. 20 guanciali per degente pediatrico
- n. 20 guanciali per culla antisoffoco
- n. 30 guanciali per barella
- n. 20 guanciali per convitto
- n. 450 sacchi in polietilene per il ritiro degli effetti sporchi (n. 150 per tipo)
- n. 450 sacchi per il ritiro degli effetti potenzialmente infetti (n. 150 per tipo)

fermo restando l'obbligo della ditta aggiudicataria di esaudire particolari richieste di alcuni reparti, conseguenti alla particolarità delle patologie trattate, senza che ciò comporti alcuna pretesa di carattere economico rispetto al pattuito.

Eventuali ulteriori modifiche, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, potranno essere apportate solo se concordate, per iscritto, fra le parti.

L'aggiudicataria dovrà concordare – di concerto con il settore economato – con la ditta uscente la sostituzione della materasseria in modo tale da creare i minori disagi possibile all'attività sanitaria dell'Ente.

La dotazione iniziale per ciascun centro utilizzatore e per il Servizio guardaroba sarà conseguente alle operazioni d'inventario di inizio contratto, da ripetersi ogni sei mesi nel corso dello stesso.

Pertanto, prendendo gli opportuni accordi con il Settore economato, la ditta aggiudicataria dovrà redigere, per ciascun centro utilizzatore e per il Servizio guardaroba, l'elenco della dotazione iniziale in quattro copie. Tale documento dovrà contenere: data, numero, padiglione, reparto, piano, se maschile o femminile, quantità e tipo di effetto lettereo e dovrà essere sottoscritto dalla ditta stessa, dal Responsabile del Settore economato, dalla Direzione sanitaria e dal responsabile del centro utilizzatore. A tutti dovrà essere consegnata una copia del documento in parola.

L'intera dotazione iniziale, e le successive integrazioni, dovranno essere opportunamente marcate in modo indelebile con la denominazione sociale, oltre la scritta **"FONDAZIONE IRCCS OMP"**. Il colore della marcatura e il suo posizionamento saranno concordati con i funzionari dell'Ente.

La riparazione dei manufatti deteriorati è ammessa, salvo che essa non contrasti con la funzionalità e/o ignifugicità e/o il decoro estetico degli stessi. In ogni caso non saranno ammessi all'uso manufatti non conformi, per i quali sono venuti meno il decoro o le caratteristiche fisico meccaniche di resistenza, portanza, elasticità, sia per quanto riguarda il rivestimento (fodera) che per quanto riguarda l'imbottitura.

Saranno considerati non conformi i materassi e i guanciali il cui spessore abbia subito una diminuzione superiore al 2% di quello originario, ovvero la sua resistenza a compressione (con affondamento del 40%) risulti diminuita del 15% rispetto a quella originaria.

In tali casi la ditta sarà tenuta alla pronta eliminazione e sostituzione dei manufatti, pena l'applicazione delle previste penalità.

L'Ente si riserva fin d'ora il diritto di acquisire dall'aggiudicataria, al termine del contratto, i manufatti che riterrà necessari tra quelli in utilizzo, con uno sconto dal 25% al 50%, secondo il grado di usura, sul valore a nuovo dei capi con riferimento alle fatture d'acquisto.

L'esercizio di tale diritto non costituisce comunque obbligo alcuno per l'Ente.

Articolo 6 – Campionatura

La ditta è tenuta a presentare, pena l'esclusione, contestualmente alla presentazione dell'offerta, presso il servizio guardaroba dell'Ente (via F. Sforza 35) la campionatura di tutto il materiale oggetto dell'appalto (vedasi articolo 1) che sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione tecnica e trattenuto sino a fine contratto. Sarà esclusa altresì la ditta che presenterà campionatura usata e/o marchiata con nomi e luoghi diversi da quelli della ditta offerente.

(per la consegna del plico d'offerta vedasi disciplinare / lettera d'invito)

Articolo 7 – Sanificazione dei materassi e guanciali a noleggio

Le operazioni di manutenzione da eseguirsi sulla materasseria ignifuga sono le seguenti:

1. ritiro presso i reparti con appositi carrelli forniti dalla ditta
2. disfacimento dei capi
3. lavaggio del rivestimento (fodere) con trattamento disinfettante a temperatura di 40°/50°
4. smacchiatura dei capi, effettuata mediante prodotti specifici prima del trattamento a vapore
5. disinfezione delle imbottiture che deve avvenire in autoclave a vapore a temperatura non inferiore ai 121°, abbinata a disinfettanti appropriati
6. asciugatura
7. sostituzione dell'interposto (falda antidecubito) secondo necessità, in modo da presentarsi sempre decoroso ed idoneo all'uso
8. eventuale sostituzione o riparazione delle fodere, secondo necessità, nonché cambio della cerniera rotta o usurata, in modo tale da presentarsi sempre decoroso ed idoneo all'uso
9. riconfezionamento dei capi
10. imballaggio dei singoli capi puliti con pellicola in polipropilene
11. riconsegna presso i nostri reparti

La ditta dovrà garantire che per la manutenzione utilizzerà gli stessi materiali impiegati dalla ditta costruttrice per non pregiudicare l'omologazione (UNO-I-EMME) e che la manutenzione stessa sarà effettuata secondo la vigente normativa.

I manufatti macchiati da materiale organico e da prodotti medicamentosi dovranno essere lavati sino alla completa eliminazione delle macchie; in caso contrario gli stessi dovranno essere eliminati

I manufatti noleggiati rotti o macchiati o non corrispondenti ai requisiti minimi di pulizia e decoro dovranno essere eliminati e sostituiti, così come quelli che avessero perso i loro requisiti fisico – meccanico.

I detersivi e altri prodotti utilizzati dovranno essere pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia ed idonei ad assicurare agli effetti lettereschi la necessaria morbidezza e confortevolezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro.

In sede di partecipazione alla gara le ditte dovranno presentare le schede tecnico – merceologiche dei saponi, dei detersivi e di tutte le sostanze chimiche che intenderà utilizzare nei processi di lavorazione e la sede in cui le operazioni di sanificazione saranno effettuate.

La ditta aggiudicataria dovrà dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione circa i prodotti utilizzati e la sede nella quale sono effettuate le operazioni di sanificazione, che dovesse verificarsi durante il corso dell'appalto per ottenere preventivamente il consenso dell'Ente.

L'Ente si riserva fin d'ora di effettuare, in qualsiasi momento e con le metodiche ritenute più idonee, l'analisi sui manufatti trattati al fine di verificare lo stato di pulizia ed igiene, l'eventuale presenza di sostanze chimiche o di residui della lavorazione che possano reagire e riattivarsi in presenza di sudore, liquidi, medicinali o quant'altro normalmente utilizzato nelle terapie mediche, provocando danni agli utenti, dei quali la ditta aggiudicataria sarà chiamata a rispondere.

Tutto il materiale utilizzato nell'ambito dell'appalto, che dovesse risultare infetto o presunto tale in base a specifiche indicazioni della Direzione sanitaria, prima di subire qualsiasi ulteriore trattamento dovrà essere sottoposto, a cura dell'appaltatore, ad una accurata disinfezione. Questa dovrà garantire la completa eliminazione e la totale inattività dei germi che si trovano all'esterno o all'interno dei prodotti contaminati, in modo da interrompere irreversibilmente la catena infettiva.

La disinfezione dovrà avvenire attraverso un trattamento di lavaggio speciale che garantisca l'eliminazione dei germi patogeni mediante la combinazione tra temperatura e utilizzo di sostanze chimiche a particolari concentrazioni. Il processo di lavaggio dovrà essere effettuato separatamente rispetto ai lavaggi di tipo normale.

La materasseria (materasso e guanciali) utilizzata nei reparti di degenza sarà sottoposta a sanificazione con frequenza che dipenderà dalla necessità dell'Ente e sarà concordata con il settore economato. Di ogni posto letto per degente adulto, pediatrico e culla sarà effettuato il cambio "sporco contro pulito" di materassi e guanciali di cui è dotato almeno **quattro volte l'anno** (conteggio mediato sul numero complessivo di materassi e guanciali). Il settore economato, di concerto con la Direzione Medica, garantirà l'organizzazione dei reparti affinché tale disposizione possa essere rispettata dall'appaltatore.

Per la materasseria dei convitti, materassini barella almeno **una volta l'anno** (conteggio mediato sul numero complessivo di materassi e guanciali).

Il settore economato, di concerto con la Direzione Medica, garantirà l'organizzazione affinché tale disposizione possa essere rispettata dall'appaltatore.

Articolo 8 – Ritiro, trasporto, riconsegna e distribuzione della materasseria

La ditta appaltatrice curerà (utilizzando propri mezzi e proprio personale) il ritiro della materasseria sporca, il trasporto alla propria sede, la riconsegna e la distribuzione della materasseria pulita, nelle diverse sedi ospedaliere, convitti ecc.

La ditta metterà inoltre a disposizione, in comodato d'uso il cui onere sarà compreso nel prezzo dei servizi, i carrelli necessari per la loro movimentazione. Su tali carrelli la ditta dovrà apporre targa di identificazione. Il ritiro dello sporco dovrà essere effettuato con carrelli di colore nero, la distribuzione del pulito con carrelli di colore acciaio. Un carrello, ove richiesto, dovrà rimanere a disposizione del reparto per alloggiare gli effetti lettereschi sporchi.

Ad ogni reparto dovranno essere consegnati, per la raccolta dello sporco, sacchi in polietilene vergine ad alta densità, in materiale atossico di colore grigio o nero, muniti di legaccio in plastica o materiale simile a chiusura irreversibile con le seguenti dimensioni:

cm. 75 x 20 + 20 x h 135 (per i materassi a tre pezzi)
cm. 50 x 15 + 15 x h 120 (per i guanciali, materassi e guanciali per culla)
cm. 90 x 20 + 20 x h. 200 (per materassi pediatrici e barella)
con la scritta "**FONDAZIONE IRCCS OMP. - servizio materasseria**".

Per gli effetti lettereschi ritenuti infetti dovranno essere messi a disposizione dalla ditta aggiudicataria carrelli in metallo chiudibili ermeticamente, con targa di identificazione e la scritta "materasseria infetta", sacchi in PVC di colore viola chiaro di spessore 0,6 mm. con laccio di chiusura, con le seguenti dimensioni:

cm 75 x 20 + 20 x h 135 (per i materassi a tre pezzi)
cm. 50 x 15 + 15 x h 120 (per i guanciali e materassi e guanciali per culla)
cm. 90 x 20 + 20 x h. 200 (per i materassi interi, pediatrici e barella)
con la scritta "**FONDAZIONE IRCCS OMP – servizio materasseria infetta**".

Per il ritiro della materasseria sporca nei convitti dovranno essere presi gli opportuni contatti con il settore economato per concordare il ritiro dello sporco e la consegna del pulito. La materasseria pulita dovrà essere riconsegnata confezionata singolarmente con pellicola in polipropilene.

Gli automezzi adibiti al trasporto dovranno essere rispondenti alla legislazione in materia, nonché essere puliti e disinfettati dopo il trasporto effettuato con materiale sporco.

Poiché per il trasporto deve essere rispettata la relativa normativa, la ditta, ad ogni presa in carico di effetti lettereci, rilascerà al settore Economato nota "liberatoria" (contenente la data di presa in carico, il numero dei pezzi, e quanto altro ritenuto necessario) affinché l'Ente non sia, a tutti gli effetti di legge, ritenuto in qualsivoglia modo responsabile.

Tale nota dovrà inoltre contenere:

- l'indirizzo della sede della ditta ove tali beni saranno trasportati
- dichiarazione che il trasporto e la gestione del medesimo è effettuato "in sicurezza", ovvero con tutte le precauzioni di rito e che la ditta è in possesso di tutte le previste autorizzazioni. Ciò in quanto il trasporto concerne effetti lettereci "potenzialmente infetti".

Non è ammesso il contemporaneo trasporto con lo stesso mezzo di capi puliti e capi sporchi, a meno che non siano individuate due apposite zone di carico dell'automezzo stesso ermeticamente separate ed aventi accesso distinto direttamente dall'esterno.

Dovrà provvedere settimanalmente, a proprie cure e spese, alla disinfezione di entrambe le aree.

Ciò sarà verificato dal settore economato.

L'appaltatore curerà inoltre il corretto utilizzo di ascensori e montacarichi adibiti all'impiego specifico ed indicati dalla direzione sanitari.

Il servizio sarà effettuato, di norma tra le ore 8.00 e le 16.00, tutti i giorni della settimana, escluse le domeniche e le festività infrasettimanali. In caso di festività susseguenti, l'appaltatore dovrà garantire il servizio almeno a giorni alterni.

In caso di festività infrasettimanale il giorno precedente dovrà essere ritirato lo sporco e consegnata doppia scorta di pulito.

All'inizio del contratto verrà consegnato alla ditta aggiudicataria apposito prospetto dal quale risulteranno gli orari di consegna e ritiro della materasseria presso i singoli padiglioni, reparti, servizi, ambulatori ecc.

Articolo 9 – Bolle di consegna

Tutto il materiale riconsegnato dovrà essere accompagnato da apposita bolla in duplice copia, dalla quale risulti: il padiglione, il reparto (se maschile o femminile), il tipo e la quantità del materiale consegnato ed il tipo di trattamento che il materiale ha subito. Le bolle dovranno essere controfirmate dal personale del reparto che riceve la merce e dovranno poi essere consegnate dalla ditta stessa al Servizio guardaroba per la conservazione.

Nel caso di materiale sterilizzato saranno consegnate al Servizio guardaroba le schede di sterilizzazione.

Articolo 10 – Volumi dell'appalto e riserva di modifiche

Il volume del servizio, desumibile dal presente capitolato e dal disciplinare di gara o lettera d'invito, è puramente indicativo e non costituisce impegno dell'Ente, essendo lo stesso non esattamente prevedibile in quanto subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività dell'Ente.

L'Ente non garantisce lo stesso ammontare di attività/volumi per tutti gli anni di vigenza contrattuale.

La ditta aggiudicataria, pertanto, sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente i servizi effettivamente necessari in tutte le sedi ospedaliere presenti e future, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora i servizi erogati, al termine del contratto, risultassero diversi da quelli indicati nel presente capitolato.

Il servizio dovrà, quindi, essere regolarmente eseguito sia per quantitativi/volumi maggiori sia per quantitativi/volumi minori.

La stazione appaltante si riserva di apportare eventuali migliorie alle modalità di espletamento del servizio, ai fini del raggiungimento di una migliore efficacia riferita agli aspetti igienici ed organizzativi, sempre che queste non alterino gli oneri ed il contenuto economico delle prestazioni.

Articolo 11 – Controlli

La ditta aggiudicataria farà capo al Responsabile del Settore economato dell'U.O. approvvigionamenti per l'osservanza di tutte le norme contrattuali.

La ditta ha l'obbligo di controllare che i manufatti da consegnare siano in buono stato di confezione e manutenzione ed immuni da difetti che possano compromettere il loro uso e funzionalità ed il decoro.

L'Ente, pertanto, potrà rifiutare di prendere in carico i manufatti che, a suo insindacabile giudizio, non corrispondono ai requisiti sopra menzionati.

Inoltre, l'Ente si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato.

Tutti i manufatti forniti potranno essere sottoposti, a campione, a prove di laboratorio atte ad accertare la rispondenza dei materiali a quanto prescritto dal presente Capitolato ed a quanto dichiarato dalla ditta in sede di gara d'appalto. Tutte le partite di prodotti non conformi alle specifiche richieste e/o dichiarate non idonee saranno respinte e dovranno prontamente essere sostituite da parte dell'appaltatore entro 24 ore, fatta salva e impregiudicata l'applicazione delle penalità del caso e la richiesta di risarcimento di eventuali danni.

Con cadenza quadrimestrale la ditta aggiudicataria dovrà consegnare al Settore Economato dell'U.O. Approvvigionamenti apposita dichiarazione rilasciata da un Laboratorio d'analisi riconosciuto dal quale risultino l'effettuazione di controlli di igienicità dei prodotti ed ambientale dell'azienda dove avviene la manutenzione e quanto altro di pertinenza.

L'Ente si impegna a far sì che il proprio personale utilizzi il materiale noleggiato con cura. Eventuali deterioramenti dei manufatti per uso improprio dovranno essere contestati alla stazione appaltante all'atto del ritiro del materiale da sottoporre a sanificazione. Si procederà in tal caso alla constatazione in contraddittorio dei fatti. Qualora emergano oggettive responsabilità del personale dell'Ente, l'appaltatore potrà richiedere il risarcimento dei danni.

I controlli si riferiscono agli standard qualitativi e quantitativi che la ditta avrà descritto in sede di relazione tecnica per l'espletamento del servizio.

Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta, non esonera la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali fondate contestazioni che potrebbero insorgere all'atto dell'utilizzazione del materiale ed in relazione ai vizi apparenti ed occulti del materiale consegnato.

Inoltre l'Ente si riserva la facoltà di inviare i propri funzionari anche presso gli stabilimenti che saranno utilizzati per l'erogazione del servizio, per verificare le modalità di lavorazione ivi impiegate, anche senza preavviso, nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00, escluso il mese di agosto ed il periodo da Natale all'Epifania.

PARTE SECONDA – NORME AMMINISTRATIVE

Articolo 12 –Durata contrattuale e attivazione del servizio – Codice Etico

Il contratto avrà la durata di anni quattro anni (48 mesi) dalla data di effettivo inizio del servizio

La ditta aggiudicataria, a sensi della vigente normativa, dovrà attivare il servizio nei tempi indicati nella comunicazione scritta di avvenuta aggiudicazione e comunque non prima di 35gg. da tale comunicazione.

Sarà facoltà dell'Amministrazione rinnovare il contratto per pari periodo, ove lo ritenesse necessario ed ove la vigente normativa lo consentisse.

Inoltre, qualora alla scadenza, la Fondazione non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il nuovo contratto, potrà essere disposta una proroga per il periodo necessario, a termini di Legge, per la stipula di un nuovo contratto di appalto. In tale eventualità la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare il servizio alle medesime condizioni contrattuali in essere per mesi sei.

La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Codice Etico di questa Fondazione, disponibile sul profilo del committente www.policlinico.mi.it (Statuto e Codice Etico).

Articolo 13 - Periodo di prova

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare un periodo di prova di sei mesi.

Qualora durante il periodo di prova, il servizio dovesse essere considerato non idoneo per motivi da notificare per iscritto da parte della Fondazione stessa, il contratto si intenderà risolto automaticamente, con decorrenza dal completamento delle operazioni di trasferimento della gestione del servizio ad altra ditta. Trascorsi i sei mesi dall'inizio della gestione del servizio ed in mancanza di comunicazione di non idoneità da parte della Fondazione, il periodo di prova si intenderà superato.

In caso di risoluzione del contratto per mancato superamento del periodo di prova, la ditta avrà diritto alla corresponsione delle somme spettanti per il servizio eseguito, fatto salvo quanto dovuto alla Fondazione per il risarcimento di eventuali danni e/o penali conseguenti alle eventuali inadempienze contrattuali verificatesi nel corso di tale periodo.

Articolo 14 – Prezzi dell'appalto e modalità di fatturazione e pagamento

Il prezzo dell'appalto è riferito a:

1. ogni giornata degenza (che comprende posti letto degenti adulti – compreso day hospital e solventi – posti letto barella, posti letto culla, posti letto pediatrici)
2. ogni giornata per posto letto per convitto

Fatturazione separata per i punti 1 – 2 come di seguito descritto:

Fatturazione in acconto per punto 1

Per il primo anno di vigenza contrattuale l'appaltatore dovrà emettere fatture posticipate mensili in acconto, sulla base dei dati del presente capitolato (n. gg degenza annue : 12 x costo di aggiudicazione)

Per i seguenti dodici mesi le fatture posticipate mensili in acconto da emettere dovranno essere redatte sulla base dei dati effettivi di attività comunicati a cura dell'Ente relativi all'anno precedente; analogamente per il prosieguo, tenendo presente che i dati di attività su cui emettere le fatture afferiranno ad annualità progressivamente successive.

Fatturazione a conguaglio per punto 1

L'Ente, a cadenza annuale, comunicherà all'aggiudicatario i dati effettivi di attività rilevati, affinché possano essere emesse note di addebito/accredito a conguaglio.

Così come in sede di predisposizione di fatture in acconto, nemmeno a consuntivo potrà essere fatturato alcunché non trovi riscontro nei parametri di cui al capoverso 1, salvo espressa autorizzazione dell'Ente.

Fatturazione punto 2

Una fattura mensile riportante il numero effettivo dei noleggi (n. 126 posti letto x n. giorni mese di riferimento x costo di aggiudicazione).

Termini di pagamento

Il pagamento – fatture mensili da inviare all'amministrazione della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Via Sforza 28 – 20122 Milano - sarà effettuato dopo che sarà accertata la piena regolarità dell'esecuzione del servizio da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi di legge.

L'Amministrazione appaltante provvederà al pagamento del servizio, a mezzo mandato di pagamento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, che l'aggiudicataria emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 23.12.2010 n. 19.

Non sarà consentita la cessione di credito.

Articolo 15 – Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 44 comma 4 della Legge 724/94 è prevista una revisione dei prezzi. Tale revisione opera decorso un anno dall'inizio del servizio.

In assenza degli elenchi dei prezzi previsti dal comma 6 del citato articolo, si utilizzeranno gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. La revisione avverrà a seguito di istruttoria condotta dalla competente U.O. Approvvigionamenti dell'Ente. Sarà onere dell'appaltatore inviare alla suddetta U.O. circostanziata e documentata istanza.

La prima istanza di revisione potrà essere presentata alla scadenza del primo anno di contratto; in ogni caso le revisioni prezzi saranno riconosciute esclusivamente per i periodi contrattuali successivi all'inoltro delle richieste di revisione.

Articolo 16 – Rappresentante della ditta

L'appaltatore dovrà individuare un suo rappresentante od incaricato che abbia la facoltà di predisporre tutti gli adempimenti previsti contrattualmente. La ditta dovrà comunicare all'Ente il nome dell'incaricato, nonché il numero di un telefono cellulare dedicato, per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori dell'orario di servizio.

L'incaricato dovrà inoltre controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio. Esso dovrà mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dalla stazione appaltante per il controllo dell'andamento del servizio. In caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la ditta dovrà comunicare il nominativo di un sostituto.

Articolo 17 – Adeguamento alle norme di carattere generale interno

La ditta aggiudicataria e, per essa, il suo personale dipendente dovrà uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dalla Fondazione per il proprio personale.

Nello svolgimento del servizio dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dei servizi. Dovrà mantenere riservato quanto verrà loro a conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività della Fondazione o altro, durante l'espletamento del servizio.

La Fondazione potrà promuovere l'allontanamento del personale che contravvenisse alle disposizioni di cui sopra.

Articolo 18 – Obblighi informativi, retributivi, previdenziali ed assicurativi della ditta

Tutto il personale adibito al servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità della ditta aggiudicataria, sia nei confronti della Fondazione che di terzi.

La stessa si impegna a corrispondere al personale adibito al servizio in appalto la giusta retribuzione.

L'Amministrazione ospedaliera, in caso di violazione di quanto prescritto nel presente articolo, previa comunicazione alla ditta aggiudicataria dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato, ovvero che la eventuale vertenza sia stata conclusa.

Tutto il personale impiegato dalla ditta aggiudicataria dovrà essere professionalmente preparato all'espletamento di tutti i servizi contemplati nel presente capitolato e fisicamente idoneo.

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a sostituire, a semplice richiesta scritta o di propria iniziativa, quegli elementi che diano motivo di lagnanza sul piano professionale, comportamentale e della mancata ottemperanza alle norme del presente capitolato.

Articolo 19 –Requisiti del personale della ditta – D.D.L. 773/09

Nell'esercizio del servizio, l'appaltatore dovrà avvalersi di proprio personale in numero sufficiente a garantire la regolarità dello stesso che dovrà, nei casi previsti, essere in **possesso del permesso di soggiorno o dello status di rifugiato, eventualmente da dimostrare (D.D.L. 773/09)**

La ditta dovrà garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio in parola, provvedendo ad eventuali assenze con un immediata sostituzione.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire all'Ente (settore economato) e mantenere aggiornato un elenco nominativo del personale addetto al servizio da espletare all'interno delle strutture dell'Ente, con l'indicazione del sesso ed età, recante gli estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi.

Sono a carico della ditta tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

Articolo 20 – Comportamento del personale della ditta – Divise

I dipendenti dell'appaltatore sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale richiesta dal presente capitolato e dalla delicatezza del servizio. L'Ente può richiedere l'allontanamento di quel personale della ditta che non si sia comportato con correttezza, ovvero che non sia di proprio gradimento.

In particolare l'appaltatore deve curare che il proprio personale inviato presso i reparti:

- vesta in modo igienicamente ed esteticamente appropriato con divisa fornita e lavata a cura e spese dalla ditta aggiudicataria e munito di cartellino di riconoscimento;
- abbia sempre con se un documento d'identità personale;
- consegni immediatamente le cose rinvenute, qualunque ne sia il valore e lo stato, al proprio responsabile diretto che le consegnerà al Responsabile del Settore economato;
- segnali subito agli organi competenti dell'Ente ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- tenga sempre un comportamento corretto;
- non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso o regalia.

L'appaltatore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente capitolato. La ditta è inoltre direttamente responsabile dei danni derivati a terzi, siano essi utenti o dipendenti dell'Ente per comportamenti imputabili a propri dipendenti.

Tutto il personale della ditta addetto al servizio presso l'Ente dovrà vestire una divisa di foggia e colore concordata con l'Ente stesso. Tale divisa dovrà essere mantenuta in perfetto stato di pulizia.

Inoltre il personale della ditta, durante l'espletamento del servizio, dovrà tenere in evidenza il cartellino di identificazione personale, riportante ben visibile nome, cognome e fotografia.

Nello svolgimento della propria attività la ditta dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività istituzionale dell'Ente, osservando inoltre gli orari prestabiliti per le proprie incombenze.

Articolo 21 – Disposizioni sanitarie

Il personale dovrà essere sottoposto, a carico dell'aggiudicataria, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche, agli accertamenti, alle prescritte vaccinazioni previste per

l'esercizio dell'attività in ambiente ospedaliero, fornendo idonea certificazione per la riammissione al lavoro ed ogni altro adempimento.

Articolo 22 – Sicurezza dei lavoratori (D.LVO 81/08)

La ditta dovrà garantire la sicurezza dei propri lavoratori sia per i rischi specifici che per quelli da interferenza con la Fondazione, come previsto dall'art. 26 del D.Lvo 81/08. A tal fine la ditta aggiudicataria dovrà ritirare il DUVRI e ogni altra documentazione complementare e si dovrà attenere a tutte le indicazioni relative alla sicurezza prodotte dal Servizio Protezione e Prevenzione della Fondazione.

Articolo 23 – Divieto di cessione del contratto – Sub appalto - Sub appalto occulto

La ditta non può sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il servizio ad altre ditte, né farlo eseguire per interposta persona, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione d'impresе, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lvo 163/2006.

Nel caso di violazione di tale divieto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la cessione o il subappalto occulto si intenderanno come nulli e di nessun effetto per gli Enti, i quali avranno la facoltà di ritenere risolto il contratto (clausola risolutiva espressa) con incameramento della cauzione e diritto alla rifusione di ogni eventuale danno.

Il subappalto è consentito ai sensi e nei limiti di cui all'art. 118 del D.Lvo 163/2006, con pagamento diretto all'appaltatore. I concorrenti che intendessero ricorrere al subappalto, dovranno indicare nell'offerta le parti del servizio o le prestazioni che intendono subappaltare.

La partecipazione alla gara comporta di per sé l'esclusione della possibilità per i soggetti concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori.

L'appaltatore che ricorrerà al subappalto pagherà direttamente il subappaltatore e trasmetterà alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dell'appaltatore corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Articolo 24 – Fallimento – Liquidazione – Ammissione e procedure concorsuali – Morte

Il fallimento del fornitore/prestatore di servizio comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il fornitore/prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà degli Enti proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il fornitore/prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, gli Enti hanno la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Articolo 25 – Rischi e responsabilità dell'appaltatore - assicurazione

L'appaltatore è responsabile per i danni che potranno subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno o fuori dei presidi dell'Ente, per fatti o attività connesse all'esecuzione del presente appalto.

L'appaltatore, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone o a cose dell'Ente o di terzi che possano derivare dall'espletamento dei servizi appaltati per colpa imputabile ad esso od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamato a rispondere l'Ente stesso, il quale ultimo è completamente sollevato da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Saranno a carico dell'Impresa, oltre agli oneri per l'effettuazione del servizio appaltato, la copertura assicurativa idonea per il risarcimento di ogni e qualsiasi danno arrecabile a cose e persone nell'espletamento del medesimo, con i sottoindicati massimali:

- Euro 2.600.000,00 per lesioni a persone
- Euro 2.600.000,00 per lesioni a beni mobili
- Euro 2.600.000,00 per lesioni a beni immobili

Copia del contratto assicurativo dovrà essere trasmessa alla Fondazione (U.O. Approvvigionamenti – settore economato) entro 30gg. dall'inizio del contratto, pena la rescissione del medesimo.

L'appaltatore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dello stesso, pena il pagamento delle penali ed il risarcimento dei danni.

L'appaltatore, previa comunicazione all'Ente e benestare di quest'ultimo, ha facoltà di porre in atto le misure che riterrà opportune per la salvaguardia della proprietà dei capi noleggiati, inclusa quella di marcare i capi stessi con speciali contrassegni.

Articolo 26– Responsabilità e penali per inadempimenti

Tutte le spese che dovranno essere sostenute dall'Ente appaltante a causa della negligenza o colpa del personale dipendente dall'aggiudicataria nell'esecuzione del servizio, verranno addebitate a questo, il quale dovrà integralmente rimborsarle a piè di lista, a seguito di semplice invio di relativa nota che gli verrà trasmessa, senza formalità, dall'Ente e contro la quale non potrà sollevare eccezioni di sorta.

La ditta aggiudicataria, quindi, risponde direttamente di ogni danno che, per fatto proprio o del suo personale, possa derivare all'Ente o a terzi.

L'Ente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nei casi di grave inadempimento e quando l'appaltatore sia stato richiamato, per almeno tre volte, mediante raccomandata, all'osservanza degli obblighi inerenti al rapporto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, l'appaltatore risponderà dei danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare all'Ente.

In ogni caso, indipendentemente dalle azioni di cui sopra, in caso di inosservanza delle norme previste dal presente capitolato, saranno applicabili le seguenti penali:

- per mancata rispondenza delle partite di capi forniti alle specifiche tecnico – merceologiche prescritte nel capitolato speciale e/o dichiarate in sede di gara d'appalto
€ 2.500,00 per ogni contestazione;
- per mancato ritiro dei capi sporchi o mancata consegna dei capi sanificati o per mancata sostituzione immediata dei capi contestati
€ 500,00 per ogni contestazione;
- per imperfette condizioni igieniche di capi consegnati, comprovabile attraverso prove microbiologiche sugli stessi
€ 500,00 per ogni contestazione;

Articolo 27 - Cauzione provvisoria e definitiva – Clausole di salvaguardia

L'appaltatore è obbligato a costituire deposito cauzionale definitivo, minimo del 10% dell'importo netto di aggiudicazione calcolato sull'intero periodo contrattuale. Tale cauzione rimarrà in vigore per tutta la durata contrattuale e sino a due anni dalla scadenza o dalla risoluzione del contratto.

L'efficacia del contratto nei confronti dell'aggiudicataria è subordinata alla produzione della fideiussione entro il termine che sarà indicato, fatto salvo l'obbligo dell'aggiudicataria al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti.

La percentuale del deposito potrà variare qualora il ribasso fosse superiore al 10%, ai sensi dell'art. 113 del D.Lvo 163/2006.

Il deposito cauzionale definitivo (a' sensi dell'art. 113 del D.Lvo 163/2006) potrà essere costituito secondo le seguenti modalità:

- mediante fideiussione bancaria
- mediante polizza assicurativa

Il deposito cauzionale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il Deposito cauzionale provvisorio (da costituirsi con le modalità di cui all'art. 75 del D.Lvo 163/2006) dovrà:

- essere dell'importo indicato nella lettera d'invito e/o disciplinare di gara
- avere durata non inferiore a quanto indicato nella lettera d'invito e/o disciplinare di gara

Articolo 28 – Rapporti fra ditta uscente e subentrante

All'inizio ed al termine della fornitura verrà effettuato fra la ditta uscente e quella subentrante, alla presenza di un incaricato dell'U.O. approvvigionamenti – settore economato, l'inventario dei materassi e dei guanciali ignifughi per le successive incombenze.

Inoltre la sostituzione dei materassi (fra quelli di proprietà della ditta uscente con quelli di proprietà della ditta subentrante) deve essere effettuata in modo da arrecare i minori disagi possibile ai pazienti ed ai reparti.

Pertanto, tali sostituzioni dovranno essere concordate fra le due ditte e l'incaricato dell'U.O. approvvigionamenti – settore economato, che dovrà approvarne il programma, e dovranno essere ultimate entro un mese dalla data di inizio del servizio.

Articolo 29 – Disdetta del contratto da parte dell'Impresa

Qualora l'Impresa dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa la Fondazione si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e addebiterà inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta concorrente, a titolo di risarcimento danni.

Articolo 30 - Risoluzione del contratto da parte della Fondazione – Legge 136/2010

Qualora le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti nel presente capitolato rivestano carattere di gravità, tale da compromettere la funzionalità del servizio, l'Ente sarà autorizzato ad affidare la prosecuzione ad altri. Ciò senza formalità procedurali e salve le facoltà di entrambe le parti del successivo ricorso al Foro competente prevista dal presente capitolato.

L'Ente può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- 1) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- 2) per motivi di interesse pubblico
- 3) in caso di frodi
- 4) per gravi negligenze
- 5) per contravvenzione agli obblighi e condizioni contrattuali (ove siano state applicate almeno tre penali)
- 6) in caso di ripetute violazioni (almeno 5) degli obblighi posti dal contratto e di cui al presente.

Ove l'Ente ravvisi la sussistenza di una delle contravvenzioni come sopra descritte, dovrà contestare per iscritto alla controparte, con fissazione di un termine non inferiore a 10gg. per le controdeduzioni; decorso tale termine seguiranno le determinazioni più opportune.

Per i casi previsti ai punti 2) e 3) il termine è ridotto a 3gg.

Inoltre il contratto potrà essere risolto mediante una semplice dichiarazione dell'Amministrazione nel caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13.8.2010.

Qualora, per qualsiasi ragione, si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto affidatario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese che l'Ente dovrà affrontare per il rimanente periodo contrattuale affidando d'urgenza il servizio ad altro soggetto.

Per quanto non specificato, si fa rinvio al vigente normativa con particolare riferimento all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Fatto salvo quanto sopra, le violazioni delle norme contrattuali e le inadempienze che pregiudichino il corretto svolgimento del servizio, saranno sempre comunicate al soggetto affidatario, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

Nel caso di inoltro di lettera di richiamo alla ditta verrà concesso un termine non inferiore a 7gg. per la comunicazione di eventuali controdeduzioni.

Articolo 31 – Modifiche dell'accordo

Qualsiasi modifica da apportarsi al contratto d'appalto dovrà essere concordata per iscritto dalle parti.

Articolo 32 – Spese ed oneri contrattuali

La Fondazione stipulerà apposito contratto.

Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta che potessero qualsivoglia titolo al contratto, saranno a carico dell'aggiudicataria, fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico dell'Istituto, secondo le aliquote stabilite dalla Legge.

Faranno parte integrante del contratto:

- bando di gara
- capitolato speciale
- disciplinare di gara e/o lettera d'invito
- offerta della ditta e relativa documentazione
- deposito cauzionale definitivo

Articolo 33 – Privacy

L'esecuzione del contratto all'interno della Fondazione potrebbe comportare la possibilità di venire accidentalmente a conoscenza di dati personali e/o sensibili nel qual caso, da parte del fornitore, ne deve essere data tempestiva comunicazione al referente del contratto.

In ogni caso tutto il personale dell'azienda fornitrice è sempre tassativamente tenuto a comportamenti di assoluta riservatezza.

Articolo 34 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili. Tutte le comunicazioni tra le parti oltre all'offerta saranno in lingua italiana.

Non è consentito apportare varianti, anche parziali al capitolato.

Articolo 35 – Controversie

In caso di controversie sarà competente il Foro di Milano.

& & & & & & & & & & & &

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile la ditta dichiara di accettare espressamente le clausole di cui all'art. 15 (Revisione prezzi) e all'art. 27 (Cauzione provvisoria e definitiva – Clausole di salvaguardia) del presente capitolato.

Timbro e firma della partecipante per accettazione

All. 1 Documento per la prevenzione delle interferenze tra le imprese operanti nella Fondazione e le attività proprie della Fondazione stessa

All. 1 al Capitolato Speciale

Documento per la prevenzione delle interferenze tra le imprese operanti nella Fondazione e le attività proprie della Fondazione stessa

1	SCOPO
2	CAMPO DI APPLICAZIONE
3	RIFERIMENTI
3.1	NORMATIVA VIGENTE
4	NOTA INFORMATIVA.....
4.1	NORME E DISPOSIZIONI INTERNE
4.2	NORME E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO.....
5	INFORMAZIONI SUI RISCHI LAVORATIVI PRESENTI ALL'INTERNO DELLA FONDAZIONE
5.1	PRINCIPALI RISCHI PRESENTI IN FONDAZIONE
5.2	PRINCIPALI RISCHI PER IL PERSONALE DI IMPRESE APPALTATRICI IN FONDAZIONE
<u>5.2.1</u>	<i>Rischio incendio.....</i>
<u>5.2.2</u>	<i>Rischio da contatto accidentale con parti in tensione.....</i>
<u>5.2.3</u>	<i>Rischio trauma, cadute, lesioni.....</i>
<u>5.2.4</u>	<i>Rischio da ustione (contatto, vapore, azoto)</i>
<u>5.2.5</u>	<i>Rischio biologico</i>
<u>5.2.6</u>	<i>Rischio chimico</i>
<u>5.2.7</u>	<i>Rischio cancerogeno e mutageno</i>
<u>5.2.8</u>	<i>Rischio da radiazioni ionizzanti.....</i>
<u>5.2.9</u>	<i>Rischio da radiazioni non ionizzanti.....</i>
<u>5.2.10</u>	<i>rischio da movimentazione manuale dei carichi.....</i>
<u>5.2.11</u>	<i>Rischio da utilizzo di videoterminali.....</i>
<u>5.2.12</u>	<i>Disposizioni di carattere generali per le imprese appaltatrici</i>
<u>5.2.13</u>	<i>Indicazioni di massima per limitare le interferenze:.....</i>

Rev.	Data	Descrizione modifica	Redazione	Verifica	Approvazione
0	12/12/08		RQ - SPP	RSPP	

SCOPO

Il presente documento ha lo scopo di favorire l'applicazione di un modello organizzativo per la gestione integrata della Sicurezza, come previsto dall'art. 30 del D.Lgs 81/08.

Si specifica che la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico è certificata ISO 9001:2000 e che la gestione del Sistema Sicurezza presente è integrato con il Sistema Gestione Qualità. Pertanto tutta la documentazione inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro, siano esse procedure di gestione, istruzioni operative e/o documentazione in genere, è tenuta sotto controllo e periodicamente revisionata.

In particolare la presente nota informativa è finalizzata a garantire la corretta applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. n° 81/08 e in particolare a fornire all'appaltatore già in sede di gara le opportune informazioni rispetto ai rischi presenti in Fondazione e alle interferenze tra lavoratori. Quanto sopra è utile alla ditta già in sede di presentazione dell'offerta.

Con il presente documento vengono fornite all'impresa appaltatrice informazioni:

- sui rischi di carattere generale, esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività
- sui rischi derivanti da possibili interferenze, quando presenti, negli ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle possibili interferenze.

Ciò permette inoltre di potere calcolare gli oneri per la sicurezza a carico del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice. In linea di massima tali oneri sono riconducibili:

- all'acquisto di attrezzature, apparecchiature e strumenti di lavoro a norma per svolgere in sicurezza i lavori previsti contrattualmente;
- all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) che il datore di lavoro deve far utilizzare ai propri addetti al fine di proteggersi dai rischi presenti nell'area della fondazione;
- all'idonea formazione dei dirigenti e dei preposti e dei lavoratori.

Come previsto dalla normativa sono specificatamente esclusi i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento è destinato a tutte le Imprese già a partire dalla fase di partecipazione a gara d'appalto o trattativa per forniture di beni/servizi.

Inoltre viene inviato anche a Fondazioni private, associazioni anche ONLUS, Università e altri Istituti di Formazione e Ricerca, e a qualunque Ente pubblico o privato, anche in convenzione, che svolga la sua attività con propri dipendenti all'interno dell'area ospedaliera e pertanto con interferenze con gli addetti della Fondazione.

RIFERIMENTI

Normativa vigente

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

NOTA INFORMATIVA

Norme e disposizioni interne

Il personale della ditta aggiudicataria è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni delle nostre sedi in cui viene espletato quanto previsto dal contratto.

In particolare:

- L'impiego di attrezzature o di opere provvisorie di proprietà della Fondazione è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati.
- La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, all'interno delle nostre sedi, è completamente a cura e rischio dell'Appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze.
- La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è vietato. I conducenti dovranno essere istruiti sulle disposizioni vigenti in materia di circolazione all'interno del plesso e saranno tenuti alla loro rigorosa osservanza. All'interno della Fondazione la velocità deve essere moderata a causa della presenza di numerosi pedoni e veicoli in transito.
- L'impiego di mezzi di trasporto dell'impresa dotati di dispositivo retro-acustico e visivo per la retromarcia.
- L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (ad esempio, bombole di gas infiammabili) dovrà essere preventivamente autorizzata: Il corretto uso e trasporto delle bombole nella Fondazione è regolamentato da apposita Istruzione Operativa.
- L'orario di lavoro dovrà rispettare il normale orario di lavoro della Fondazione. Eventuali deroghe dovranno essere concordate con il Responsabile su richiesta del quale vengono eseguiti i lavori.
- A lavori ultimati la zona interessata dovrà essere lasciata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta e rottami (smaltiti a carico della ditta secondo la normativa di legge), fosse o avvallamenti pericolosi, ecc.

Norme e disposizioni riguardanti la sicurezza sul lavoro

Come stabilito dall'art 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 l'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di Igiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie è a carico dell'Appaltatore per i rischi specifici propri della sua Impresa e/o attività.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è tenuto ad informare la Fondazione su eventuali rischi derivanti dalla sua attività che potrebbero interferire con la nostra normale attività lavorativa.

Oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto, **ogni Appaltatore dovrà rendere noto al proprio personale dipendente e fargli osservare scrupolosamente** anche le seguenti note riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
- Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.
- Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.
- Divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature.
- Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.
- Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto.
- Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali.
- Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa.
- Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge.
- Divieto di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizie, lubrificazione, riparazione, registrazione, ecc.).
- Divieto di utilizzo delle macchine e/o apparecchiature per finalità diverse da quelle per le quali sono costruite.
- Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

INFORMAZIONI SUI RISCHI LAVORATIVI PRESENTI ALL'INTERNO DELLA FONDAZIONE

Principali rischi presenti in Fondazione

Sono state individuate tre categorie di rischio presenti negli ambienti di lavoro della Fondazione ed in particolare , ovvero: rischi per la salute, rischi per la sicurezza e rischi trasversali.

I rischi per la salute sono in grado di compromettere l'equilibrio biologico del personale addetto a operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di fattori di natura chimica, fisica e biologica. Tra di essi, sono stati considerati rilevanti ai fini della valutazione dei rischi lavorativi presenti in Fondazione i seguenti *argomenti di rischio*:

rischio da sostanze pericolose, suddiviso in:
rischio da agenti chimici
rischio da agenti cancerogeno e mutageno,
rischio connesso all'esposizione ad amianto,

rischio da agenti biologici,

rischio da agenti fisici, suddiviso in:
rischio fisico da radiazioni ionizzanti,
rischio fisico da radiazioni non ionizzanti,
rischio fisico da rumore
rischio fisico da vibrazioni
rischio fisico da campi elettromagnetici
rischio fisico da radiazioni ottiche

I rischi per la sicurezza sono i rischi direttamente responsabili del verificarsi di infortuni ed incidenti, causati nella maggior parte dei casi da una mancanza di adeguate e idonee strutture, apparecchiature e impianti; tra di essi, sono stati considerati rilevanti ai fini della valutazione dei rischi lavorativi presenti in Fondazione i seguenti *argomenti di rischio*:
rischio da incendio,
rischio da contatto accidentale con parti in tensione,
rischio da traumi, cadute, lesioni,
rischio da ustione (contatto, vapore, azoto liquido).

I rischi trasversali sono i rischi causati da ambienti lavorativi insufficienti dal punto di vista ergonomico o microclimatico, o da fattori legati alle modalità di organizzazione del lavoro; tra di essi, sono stati considerati rilevanti ai fini della valutazione dei rischi lavorativi presenti in Fondazione i seguenti *argomenti di rischio*:
rischio da movimentazione manuale dei carichi/pazienti,
rischio da videoterminali.

Principali rischi per il personale di imprese appaltatrici in Fondazione

Rischio incendio

Il personale della ditta appaltatrice deve prestare particolare attenzione alle sostanze o materiali combustibili facilmente infiammabili o che possono facilitare un rapido sviluppo di un incendio (es. vernici e solventi infiammabili, adesivi infiammabili, gas infiammabili, grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio, materiali plastici in particolare sotto forma di schiuma, prodotti chimici, prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio, ecc.).

Vanno inoltre prese in considerazione tutte le possibili sorgenti d'innescio e fonti di calore di immediata identificazione o che possono essere conseguenza di difetti meccanici o elettrici (es. fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, sorgenti di calore causate da attriti, macchine o apparecchiature che producono calore, uso di fiamme libere, attrezzature elettriche).

Il deposito temporaneo di questi materiali deve essere contenuto per quanto possibile; relativamente alle potenziali fonti di innesco, bisogna prestare attenzione allo svuotamento dei posaceneri; verificando l'assenza di mozziconi accesi; il rischio è residuale ma è opportuno prestare comunque la massima attenzione.

In merito al rischio specifico, è vietato:

- fumare negli ambienti interni della Fondazione;
- rimuovere o utilizzare impropriamente gli estintori, gli idranti e qualunque altro mezzo estinguente installato in Fondazione;
- danneggiare le porte "taglia fuoco" e gli armadi con le attrezzature antincendio presenti in Fondazione;
- usare fiamme libere e comunque ogni tipo di apparecchio portatile o fisso che provochi scintille senza l'autorizzazione della U.O. Funzioni Tecniche;
- lasciare attrezzi e/o materiali che possano ingombrare o costituire potenziale ostacolo lungo le vie di fuga;
- operare allacciamenti a reti elettriche, aria compressa, gas o comunque qualsiasi tipo di allacciamento, senza la specifica autorizzazione della Fondazione.

La Fondazione si è dotata di un Piano di Emergenza ed Evacuazione nel quale sono individuate le figure di coordinamento, quelle con ruolo attivo e sono inoltre indicate le procedure di intervento. In tutte le aree della Fondazione sono esposte le planimetrie riportanti le vie di fuga ed i percorsi da seguire per una corretta evacuazione. Attenersi alle indicazioni riportate sulle planimetrie.

In caso di emergenza incendio attenersi alle disposizioni fornite dal personale di reparto; in loro assenza allontanarsi dal reparto senza intralciare le operazioni di emergenza.

In caso si rilevino situazioni di pericolo grave e immediato segnalare immediatamente al personale ospedaliero ogni anomalia e astenersi da ogni intervento estemporaneo, senza aver ricevuto specifiche istruzioni.

Rischio da contatto accidentale con parti in tensione

Si definisce rischio elettrico la probabilità che si verifichino danni a persone per un contatto accidentale con parti in tensione, o ad impianti e attrezzature per un errato utilizzo di impianti elettrici (sovraccarico, cortocircuito).

L'elettrocuzione, contatto accidentale con parti in tensione, determina il passaggio di una corrente attraverso il corpo umano, con conseguenti:

- lesioni dirette alla persona, anche mortali (ustioni, shock, morte);
- lesioni indirette alla persona: i muscoli si contraggono violentemente causando cadute o altri incidenti;
- lesioni a terzi: un apparecchio non sconnesso dalla tensione di rete può danneggiare un successivo utilizzatore.
- L'errato utilizzo di impianti elettrici (sovraccarico e cortocircuito) determina:
- lesioni alla persona;
- danni materiali (impianti, attrezzature) con conseguente rischio di black-out;
- rischio incendio-esplosione.

L'obiettivo primario della prevenzione del rischio è l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti in Fondazione.

Pertanto occorre tenere in considerazione:

- il numero e tipologia delle apparecchiature/attrezzature elettriche utilizzate;
- la qualità degli isolamenti (materiali di rivestimento, interruttori);
- presenza di cavi scoperti, corrosi, presenza di prese non fissate, adattatori, spine malfunzionanti o difettose; prolunghes o impianti provvisori da sistemare; perdita o mancanza di copertura di interruttori e/o prese;
- il rispetto del regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;
- il rispetto della cartellonistica di sicurezza, degli impianti, dei quadri elettrici, delle apparecchiature.

Si richiede di segnalare immediatamente qualunque situazione anomala che possa costituire la premessa al verificarsi di un incidente.

In caso si rilevino situazioni di pericolo grave e immediato segnalare immediatamente al personale ospedaliero ogni anomalia e astenersi da ogni intervento estemporaneo, senza aver ricevuto specifiche istruzioni.

Rischio trauma, cadute, lesioni

Per "rischio da traumi" si intende la possibilità di riportare lesioni sul lavoro, in seguito ad una caduta o altri eventi accidentali.

Le cadute costituiscono un problema per tutto il personale diversamente impiegato negli ospedali; le principali cause di caduta sono rappresentate da:

- rottura di contenitori con spandimento del liquido contenuto, sul pavimento;
- pavimentazioni sconnesse;
- pavimento scivoloso per lavaggio in corso;
- scale con gradini scivolosi, sconnessi o disomogenei;
- scale portatili;
- scarsa illuminazione;
- presenza di ostacoli sul percorso.

Le cadute possono verificarsi sia su terreno piano che sulle scale; queste ultime sono un luogo particolarmente a rischio, sia per la maggiore facilità di cadere, ma anche per le conseguenze più gravi che può avere una caduta.

Le lesioni conseguenti alle cadute interessano principalmente la testa, gli arti inferiori, gli arti superiori e la schiena.

Gli arti superiori vengono spesso interessati perché, in qualsiasi modo si cada, si cerca istintivamente di limitare i danni appoggiando le mani per terra; questo comporta che tutto il peso del corpo gravi violentemente sulla mano, potendo determinare lesioni (fratture e distorsioni) specialmente a carico di dita e polsi.

A carico degli arti inferiori sono descritte soprattutto contusioni alle ginocchia e distorsioni alle caviglie. Le distorsioni sono favorite anche dall'uso di calzature (zoccoli e ciabatte) che non contengono bene il piede.

Le lesioni da caduta che interessano la schiena sono particolarmente gravi se la caduta risulta particolarmente rovinosa.

La prevenzione delle cadute in ambito ospedaliero si basa su interventi di tipo ambientale e su interventi di tipo individuale.

E' assolutamente vietato quanto segue:

- lavorare in zone dove è in corso una ristrutturazione / bonifica;
- accedere, senza autorizzazione, nelle zone che espongono segnalazioni di accesso limitato e/o controllato;
- transitare in aree dove è in corso pulizia e/o disinfezione ambientale;
- lavorare in altezza con scale non a norma;
- lavorare in zone con illuminazione insufficiente e/o prive di illuminazione di emergenza;
- eseguire manovre non autorizzate su impianti, macchine ed attrezzature;
- abbandonare rifiuti o materiale ingombrante sulle vie di transito;
- non indossare calzature antiscivolo.

Si richiede di segnalare immediatamente qualunque situazione anomala che possa costituire la premessa al verificarsi di un incidente traumatico, ad es. irregolarità di superfici, cedimenti strutturali, attrezzature obsolete, depositi non regolamentari di materiali.

In caso si rilevino situazioni di pericolo grave e immediato segnalare immediatamente al personale ospedaliero ogni anomalia e astenersi da ogni intervento estemporaneo, senza aver ricevuto specifiche istruzioni.

Rischio da ustione (contatto, vapore, azoto)

Per "rischio da ustione" si intende la possibilità di riportare lesioni più o meno gravi, in seguito al contatto con una fonte di calore elevato, con un mezzo refrigerante (freddo intenso), con sostanze chimiche (es. acido muriatico, ammoniacca) o con corrente elettrica.

Sono fonti di calore un liquido bollente, un oggetto caldo o incandescente, un gas o un vapore ad elevata temperatura. In tal caso si parla di ustione da caldo.

Sono mezzi refrigeranti il ghiaccio secco (anidride carbonica solida) e l'azoto liquido, che, alle normali condizioni di pressione, raggiungono rispettivamente una temperatura di -78°C e -196°C . Il loro contatto, può comportare un rischio di ustione da freddo e/o congelamento.

A seconda della gravità, le ustioni vengono classificate in 3 gruppi:

ustioni di 1° grado: sono le più lievi, con un semplice arrossamento, bruciore e dolore per contatto. Guariscono rapidamente e non lasciano cicatrici sulla pelle;

ustioni di 2° grado: oltre allo strato superficiale della pelle, viene colpito anche lo strato di tessuto immediatamente sottostante. Molto dolorose, cicatrizzano nel giro di una settimana se meno gravi, in tempi più lunghi se più profonde, spesso con cicatrici permanenti;

ustioni di 3° grado: sono le più gravi, in quanto nell'area colpita la pelle è completamente distrutta in tutto il suo spessore. La guarigione richiede tempi lunghi e lascia cicatrici permanenti.

La gravità dell'ustione dipende inoltre dall'*estensione della zona colpita* e dalla *causa* che l'ha prodotta. Anche la *zona colpita* è importante, soprattutto se interessa articolazioni o aree cutanee soggette a stiramento o parti delicate.

Altri fattori che condizionano la gravità del danno sono *il tipo e il calore specifico dell'agente ustionante*. In genere le ustioni da liquido sono più estese, quelle da solidi localizzate ma più profonde. Indipendentemente dall'estensione, sono considerate "importanti" tutte le lesioni da caustici e da folgorazioni che vanno sempre sottoposte a osservazione medica.

L'ustione (la zona colpita) *può infettarsi*. Nei casi più gravi può esservi febbre, passaggio di batteri nel sangue e diffusione dell'infezione ad altre parti del corpo.

Le *ustioni* costituiscono un problema soprattutto per il personale addetto alle attività di laboratorio (tank, autoclavi) ma anche addetti alla manovalanza (elettricisti, manutentori).

nto occorre **tenere in particolare considerazione tutte le attività a contatto con calore elevato, freddo intenso, sostanze chimiche o corrente elettrica, e in particolare:**

le operazioni di manutenzione ordinaria/straordinaria degli impianti, in particolare
le operazioni di scarico delle autoclavi;
le operazioni connesse con la preparazione / distribuzione pasti;
le operazioni di estrazione e manipolazione di campioni conservati nei congelatori a -80°C;
le operazioni di estrazione e manipolazione di campioni conservati in azoto liquido;
la qualità degli isolamenti (materiali di rivestimento, interruttori);
la presenza di cavi scoperti, corrosi, presenza di prese non fissate, adattatori, spine malfunzionanti o difettose;
prolunghe o impianti provvisori da sistemare; perdita o mancanza di copertura di interruttori e/o prese;
il rispetto della cartellonistica di sicurezza, degli impianti, dei quadri elettrici, delle apparecchiature.

Si raccomanda l'uso di idonee *misure di protezione individuale*, es. guanti di protezione antiscottature, antifreddo, visiere, camici monouso, sovrascarpe, ecc.), nonché l'adozione di opportune *misure di tipo organizzativo – gestionale* (es. utilizzo di appositi carrelli di carico/scarico per autoclavi, posizionamento opportuno dei contenitori di azoto liquido, evitando luoghi di passaggio, adibire alle manovre più a rischio solo personale esperto, ecc.)

Si richiede di segnalare immediatamente qualunque situazione anomala che possa costituire la premessa al verificarsi di un incidente.

In caso si rilevino situazioni di pericolo grave e immediato segnalare immediatamente al personale ospedaliero ogni anomalia e astenersi da ogni intervento estemporaneo, senza aver ricevuto specifiche istruzioni.

Rischio biologico

Il personale addetto delle imprese appaltatrici che operano in ambienti ospedalieri, è esposto al rischio di contaminazioni biologiche in seguito a contatto accidentale con materiale biologico potenzialmente infetto e/o puntura o taglio con attrezzature contaminate da materiale biologico potenzialmente infetto, e/o in seguito ad errate procedure di manipolazione dei rifiuti ospedalieri non assimilabili agli urbani, e ancor più per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo.

Al fine di evitare questa possibilità, è necessario che i lavoratori di imprese appaltatrici che operano in ambito ospedaliero siano correttamente edotti, da parte dei rispettivi datori di lavoro, sulla natura dei materiali con cui potrebbero entrare in contatto o che devono trasportare o manipolare.

E' assolutamente vietato quanto segue:

- manipolare i contenitori senza avere indossato idonei guanti protettivi forniti dal datore di lavoro e altri dispositivi di protezione individuale necessari; i guanti protettivi devono essere calzati anche per le operazioni di pulizia dei carrelli utilizzati per il trasporto;
- aprire i contenitori ed introdurre le mani, o capovolgere gli stessi con rischio di fuoriuscita del materiale contenuto;
- toccare a mani nude i contenitori visibilmente sporchi o umidi (ad es. a seguito di rovesciamenti); in questo caso, segnalare l'inconveniente ai responsabili di Unità Operativa/Servizio nel quale si sta operando affinché sia possibile la sostituzione del contenitore in sicurezza;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
- mangiare, bere, fumare, fare uso di cosmetici negli ambienti sanitari.

Si raccomanda l'uso di una divisa da lavoro da indossare durante l'espletamento della propria attività lavorativa e di idonee calzature antiscivolo, onde prevenire incidenti da caduta o scivolamento.

Si richiede di segnalare immediatamente qualunque situazione anomala. In caso si rilevino situazioni di pericolo grave e immediato segnalare immediatamente al personale ospedaliero ogni anomalia e astenersi da ogni intervento estemporaneo, senza aver ricevuto specifiche istruzioni.

Rischio chimico

In ambito sanitario si è potenzialmente esposti ad una vasta gamma di sostanze e preparati chimici pericolosi (rispettivamente definiti dai decreti legislativi 52/97 e 65/03, e loro succ. modificazioni e integrazioni). Gli agenti chimici utilizzati in ospedale possono rappresentare una sorgente di rischio per i lavoratori a causa della possibilità di contatto, evaporazione/inalazione, sia per accadimenti accidentali, come sversamenti, reazioni anomale, esplosioni o incendi.

Alcune delle sostanze o preparati chimici pericolosi utilizzati in ambito ospedaliero possono essere: disinfettanti e detergenti (in tutti gli ambienti lavorativi); gas medicinali; glutaraldeide (endoscopie, ma anche sale operatorie); formaldeide (laboratori, dialisi); acidi e basi forti (laboratori); reattivi e solventi organici (laboratori); liquidi di fissaggio e sviluppo (radiologie), toner per stampanti, medicinali citotossici e citostatici, ecc..

Al fine di evitare la possibilità di esposizione, è necessario che i lavoratori si attengano alle procedure di sicurezza.

E' assolutamente vietato quanto segue:

- manipolare contenitori di sostanze e/o preparati chimici senza avere indossato idonei guanti protettivi forniti dal datore di lavoro e altri dispositivi di protezione individuale necessari; i guanti protettivi devono essere calzati anche per le operazioni di pulizia dei carrelli utilizzati per il trasporto;
- aprire contenitori di sostanze e/o preparati chimici ed introdurre le mani, o capovolgere gli stessi con rischio di fuoriuscita del materiale contenuto;
- toccare a mani nude contenitori di sostanze e/o preparati chimici visibilmente sporchi o umidi (ad es. a seguito di rovesciamenti); in questo caso, segnalare l'inconveniente ai responsabili di Unità Operativa/Servizio nel quale si sta operando, affinché sia possibile la sostituzione del contenitore in sicurezza;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
- mangiare, bere, fumare, fare uso di cosmetici negli ambienti sanitari.

Si raccomanda l'uso di una divisa da lavoro da indossare durante l'espletamento della propria attività lavorativa e di idonee calzature antiscivolo, onde prevenire incidenti da caduta o scivolamento.

Si richiede di segnalare immediatamente qualunque situazione anomala. In caso si rilevino situazioni di pericolo grave e immediato segnalare immediatamente al personale ospedaliero ogni anomalia e astenersi da ogni intervento estemporaneo, senza aver ricevuto specifiche istruzioni.

Rischio cancerogeno e mutageno

Il Capo II del Titolo IX del D.L.vo 81/08 rappresenta il quadro di riferimento organico per gli interventi di prevenzione nelle attività lavorative che implicano un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Per la classificazione di agente cancerogeno e di agente mutageno, il D.L.vo 81/08 si ricollega a quanto già indicato nei D. L.vi 52/97 e 65/03. Vengono abrogate anche le attività disciplinate del D.L.vo 277/91 capo III, cui si riferisce il Capo III del D.Lgs 81/08. L'aggiornamento periodico delle sostanze cancerogene mutagene è compito della Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale.

Per quanto riguarda l'impiego di agenti cancerogeni e/o mutageni, il Datore di Lavoro, in modo più incisivo rispetto all'uso di sostanze chimiche pericolose, deve adottare tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti e di altre persone presenti nel luogo di lavoro.

L'esposizione a sostanze cancerogene e/o mutagene può comportare:

rischi per la salute (contatto, inalazione, ingestione)

rischi per l'ambiente esterno (es. emissioni in ambiente)

rischi per la sicurezza (alcuni cancerogeni/mutageni sono sostanze infiammabili)

In relazione all'esposizione a sostanze cancerogene e/o mutagene occorre considerare la durata, la frequenza e le modalità.

In particolare, per quanto riguarda i rischi derivanti dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene è fatto obbligo di:

individuare tutte le sostanze o preparati cancerogeni e mutageni utilizzati e i loro quantitativi, che in ambito ospedaliero possono essere: acrilammide, etidio bromuro, cloroformio, benzene, (sostanze utilizzate per tecniche di biologia molecolare); toluene, arancio di acridina, rosso Congo e altri coloranti (sostanze utilizzate per tecniche istochimiche – citochimiche); amianto (nelle coibentazioni); farmaci antitumorali (reparti e day hospital oncologici);

individuare tutti i luoghi o aree dedicate alla manipolazione di sostanze cancerogene e/o mutagene e le attività a le fasi lavorative pericolose e i pericoli presenti, anche solo potenziali, per i lavoratori esposti;

valutare le caratteristiche delle sostanze usate (in particolare il loro stato fisico) e la potenzialità delle stesse di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento (anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita);

considerare le modalità di stoccaggio e conservazione;

adottare i dispositivi di protezione collettiva necessari, quali cappe chimiche aspiranti;
adottare i dispositivi di protezione individuale richiesti per una corretta manipolazione;
rispettare le misure igieniche previste;
mantenere aggiornati i programmi di manutenzione periodica e di verifica dell'efficacia di impianti, apparecchiature, attrezzature;
rispettare le procedure operative e quelle da seguire in caso di incendio in ambiente circostante, di sversamenti/fuoriuscite accidentali e di pronto soccorso;
informare e formare i lavoratori sui specifici rischi di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni, sull'importanza e corretto utilizzo dei DPI, sulle procedure di sicurezza);
individuare i lavoratori a rischio, ovvero tutti i casi in cui, una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di impiego di sostanze cancerogene e/o mutagene a causa di situazioni patologiche pregresse (es. stati allergici, inidoneità alla mansione) o di specifiche situazioni anche non patologiche (es. gravidanza in corso) o per il tipo di attività svolta e il luogo in cui viene svolta;
definire il programma di sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente.

Per ciascun pericolo di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni identificati è necessario valutare se esso possa essere eliminato o sostituito, se è usato e conservato in sistemi chiusi e limitato a determinate aree lavorative, tenendo presente che quando ciò non sia tecnicamente possibile, l'esposizione dei lavoratori deve essere ridotta al più basso valore tecnicamente possibile.

Rischio da radiazioni ionizzanti

Le sorgenti di radiazioni ionizzanti si identificano in:

- apparecchiature radiologiche utilizzate ai fini diagnostici e/o interventistici negli ambienti della radiologia e neuroradiologia;
- apparecchiature radiologiche utilizzate a fini terapeutici negli ambienti di fotoradioterapia,
- sostanze radioattive utilizzate "in vitro" nei laboratori di radionuclidi;
- sostanze radioattive utilizzate "in vivo" in medicina nucleare.

All'interno della Fondazione, l'Esperto Qualificato attua i particolari accorgimenti strutturali, la segnalazione e la delimitazione delle zone a rischio e la costante attività di controllo al fine di ridurre il rischio da radiazioni per il personale sanitario esposto.

Per ciò che riguarda l'utilizzo delle apparecchiature radiologiche, si può ragionevolmente ritenere poco significativa l'incidenza di questo fattore di rischio sul personale di ditte esterne comunque operanti nelle aree classificate come a rischio, in quanto, in tale caso, nessuna attività sanitaria sarà presente.

Per ciò che riguarda le sostanze radioattive, vengono attuate tutte le procedure di controllo e contenimento delle stesse. In ogni ambiente, sono conosciute le informazioni inerenti la loro tipologia, la loro localizzazione e la loro attività.

In ogni caso il personale delle ditte esterne, in caso di necessità, riceverà dall'Esperto Qualificato le misure di prevenzione e protezione da adottare contro il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, concordando tempi e modalità dell'intervento, in occasione dei contatti preliminari all'avvio dei lavori.

Rischio da radiazioni non ionizzanti

Le sorgenti di radiazioni non ionizzanti si identificano in particolare in:

- radiazioni ultraviolette (lampade germicide)
- radiazione ottica o radiazione laser (da apparecchiature laser);
- campo magnetico statico (da apparecchiature a risonanza magnetica).

Gli effetti sulla salute dipendono dall'agente inquinante.

La radiazione ultravioletta può provocare danni alla cute e all'occhio.

La radiazione laser può provocare gravi danni alla cute e danni gravissimi ed irreversibili all'occhio in tutti i suoi componenti (cornea, cristallino e retina) in funzione del tipo di laser impiegato. Nel caso di presenza di operatori di ditte esterne, le apparecchiature laser non sono operanti.

Il campo magnetico statico, creato dalle apparecchiature di risonanza magnetica, influenza il funzionamento del pace-maker e può dislocare eventuali protesi ferromagnetiche impiantate sui pazienti e sugli operatori. Inoltre, poiché il campo magnetico è sempre presente anche quando l'esame è terminato, tutti gli oggetti ferromagnetici introdotti nella sala sono fortemente attratti verso il magnete e possono provocare lesioni gravi negli individui colpiti (effetto proiettile) e/o all'apparecchiatura stessa. Per i magneti superconduttivi esiste anche il rischio dovuto all'impiego di gas criogeni che possono provocare "ustioni da freddo".

La stretta osservanza del regolamento di sicurezza per la risonanza magnetica, la cui misure di prevenzione e protezione sono oggetto di specifica formazione e informazione, riduce al minimo l'incidenza di questi fattori di rischio nei confronti del personale di ditte esterne chiamato ad operare in tali ambienti.

rischio da movimentazione manuale dei carichi

In diversi ambiti sanitari risulta elevato il rischio relativo alla movimentazione manuale dei carichi, intendendo come movimentazione manuale dei carichi quelle operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomicamente sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico (patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervo vascolari), in particolare dorso-lombari.

Le misure che dovrebbero di volta in volta essere adottate per un'efficace prevenzione dei disturbi del rachide, sono molteplici.

Si raccomanda di:

- utilizzare dispositivi / attrezzature per l'ausilio della movimentazione manuale di carichi;
- utilizzare dispositivi idonei alla tipologia ed ai quantitativi di materiali da movimentare;
- rispettare i programmi di manutenzione degli ausili utilizzati per la movimentazione dei carichi;
- formare i lavoratori in merito alla movimentazione manuale dei carichi e sui rischi per la salute che essa può comportare; addestrare alle manovre più corrette e al corretto utilizzo degli ausili specifici;
- sostituire ausili obsoleti e non funzionanti;
- impiegare il numero idoneo di lavoratori in caso di movimentazione manuale di carichi;
- garantire adeguata rotazione del personale e turni di riposo sufficienti;
- non adibire alla movimentazione manuale di carichi personale non idoneo o lavoratrici in gravidanza.

In particolare, poiché è molto frequente il trasporto mediante carrelli, occorre fornirsi di attrezzature resistenti e sicure per un trasporto all'esterno; nell'utilizzo dei carrelli, non bisogna creare pile instabili di materiale e, in alternativa, compiere più viaggi.

Rischio da utilizzo di videotermini

La presenza ormai "ubiquitaria" dei VDT (*visual display terminal*) ed il loro utilizzo negli ambienti di lavoro, ha reso necessario il loro inserimento tra le sorgenti di possibile rischio per la sicurezza dei lavoratori (Titolo VII e Allegato XXXIV del D.L.vo 81/08). Anche in ambito ospedaliero molte sono le mansioni che prevedono l'uso di VDT: gli operatori C.E.D., C.U.P., e tutti coloro che svolgono una attività di sportello (accettazione).

Il lavoro a videoterminale diventa fonte di rischio a causa della insufficiente progettazione del posto di lavoro, con conseguenze per la salute, la sicurezza e l'efficienza degli operatori; occorre quindi che la progettazione della postazione VDT avvenga alla luce dei principi dell'ergonomia.

L'esposizione a videotermini può comportare rischi per la salute, quali:

- insorgenza problematiche oftalmologiche e fatica visiva;
- insorgenza disturbi muscolo-scheletrici e fatica fisica derivanti da condizioni posturali non ergonomiche;
- insorgenza di disturbi dovuti a condizioni microclimatiche e qualità dell'aria non confortevoli;
- fatica mentale.

Pertanto occorre tenere in particolare considerazione e si raccomanda di:

- allestire postazioni di lavoro al VDT nel rispetto delle caratteristiche ergonomiche;
- verificare le caratteristiche ambientali necessarie (microclimatiche, illuminotecniche, igieniche, sistemi adottati per la riduzione del rumore);
- verificare l'idoneità delle apparecchiature utilizzate;
- rispettare la durata delle pause previste;
- garantire la presenza di un referente informatico;
- individuare i lavoratori esposti ad un rischio maggiore, ovvero i casi in cui, una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di impiego di videotermini, a causa di situazioni patologiche pregresse (es. disturbi visivi, problemi dell'apparato muscolo - scheletrico) o di specifiche situazioni anche non patologiche (es. gravidanza in corso) o per il tipo di attività svolta (in relazione alla frequenza, al rapporto con pubblico esterno) e il luogo in cui viene svolta (es. ambienti insalubri, carenti dal punti di vista igienico);

informare e formare i lavoratori sui rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature munite di VDT, su ergonomia di postazione, sull'uso di software e attrezzature.

Disposizioni di carattere generali per le imprese appaltatrici

E' vietato lasciare o abbandonare anche temporaneamente attrezzature, materiali e rifiuti di qualunque natura;
è vietato occupare senza autorizzazione i passaggi pubblici e le scale, anche per l'espletamento della propria attività;
è obbligatorio, ove presenti, utilizzare il percorso prestabilito per lo "sporco" e i montacarichi dedicati al trasporto di materiali e/o attrezzature.

Indicazioni di massima per limitare le interferenze:

Delimitare ove e per quanto possibile le aree di intervento dell'impresa appaltatrice, con paletti, transenne, catenelle, nastri, ecc.;

non lasciare incustoditi attrezzature, dispositivi, sostanze chimiche, materiali e rifiuti di qualunque natura.

Si rammenta, inoltre, che è obbligatorio esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del proprio datore di lavoro.